

11. FLUSSI INFORMATIVI SAFEGUARDING

Flussi verso il Safeguarding Officer

Aree sensibili	Referente dell'invio del flusso informativo area	Periodicità
Organizzazione e tenuta delle trasferte		
• elenco completo delle trasferte	Responsabile Trasferte	Annuale (in occasione della definizione del calendario)
• elenco completo degli atleti partecipanti	Responsabile Trasferte	In occasione della trasferta
• elenco dello staff di accompagnatori interni all'ente (es. allenatori, preparatori, collaboratori, etc.)	Responsabile Trasferte	In occasione della trasferta
• mezzo di trasporto	Responsabile Trasferte	In occasione della trasferta
• eventuali note da parte dell'allenatore e/o dello staff sportivo	Responsabile Trasferte	In occasione della trasferta
• eventuali note da parte dell'allenatore e/o dello staff sportivo	Allenatore e/o membri dello staff sportivo	Ad evento
Organizzazione e tenuta dei ritiri		
• elenco completo delle trasferte	Responsabile ritiri	Annuale (in occasione della definizione del calendario dei ritiri)
• elenco completo degli atleti partecipanti	Responsabile ritiri	Annuale (in occasione del ritiro)
• elenco dello staff di accompagnatori interni all'ente (es. allenatori, preparatori, collaboratori, etc.)	Responsabile ritiri	Annuale (in occasione del ritiro)
• mezzo di trasporto	Responsabile ritiri	Annuale (in occasione del ritiro)
• <i>roaming list</i>	Responsabile ritiri	Annuale (in occasione del ritiro)
• organizzazione di un momento informativo e formativo a favore degli atleti finalizzato a illustrare le modalità del ritiro, le assegnazioni delle camere, l'invito esplicito a non modificare e/o accettare cambi di camere	Responsabile formazione	Annuale (in occasione del ritiro)
• consegna, a favore degli atleti, di un opuscolo informativo contenente l'indicazione da parte dell'ente dell'adozione del modello di prevenzione delle molestie sessuali, le differenze di genere e ogni tipo di discriminazione con l'invito a segnalare (a mezzo del canale adottato dall'ente) al Safeguarding Officer ogni anomalia verificatasi in circostanza del ritiro	Responsabile formazione	Annuale (in occasione del ritiro)
• eventuali note da parte dell'allenatore e/o dello staff sportivo	Allenatore e/o membri dello staff sportivo	Ad evento
Organizzazione e tenuta competizioni sportive		
• elenco completo delle competizioni	Responsabile competizione sportiva	Annuale (in occasione della definizione del calendario delle competizioni)
• protocolli di collaborazione con Autorità Giudiziarie, Sportive, forza di pubblica sicurezza per le attività di controllo e rimozione di eventuali contenuti discriminatori	Responsabile competizione sportiva	Annuale - Aggiornamento ad evento
• organizzazione di un momento informativo e formativo a favore degli atleti a favore degli atleti e dei sostenitori volti a sensibilizzarli rispetto ai fenomeni di discriminazione	Responsabile formazione	Annuale
• eventuali provvedimenti sanzionatori a a carico di chi si sia reso responsabile di episodi discriminatori	Responsabile competizione sportiva	Ad evento

Aree sensibili	Referente dell'invio del flusso informativo area	Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> relazione delle attività poste in essere dall'ente in occasione di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, cori e/o altre manifestazioni di violenza o di discriminazione 	Responsabile competizione sportiva	Ad evento
<ul style="list-style-type: none"> relazione circa il comportamento dell'ente rispetto alle decisioni, adottate dagli organismi competenti, alla interruzione, sospensione, rinvio della competizione per ragioni dovute a manifestazione di eventi discriminatori 	Responsabile competizione sportiva	Ad evento
Trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.)		
<ul style="list-style-type: none"> elenco trattamenti sanitari e prestazioni sanitarie effettuate nel periodo con indicazione del nominativo dell'atleta e del personale sanitario/ staff sportivo 	Responsabile staff sportivo	Trimestrale
<ul style="list-style-type: none"> organizzazione di un momento informativo e formativo a favore degli atleti a favore degli atleti e dei sostenitori volti a sensibilizzarli rispetto ai fenomeni di discriminazione 	Responsabile formazione	Annuale
<ul style="list-style-type: none"> report di eventuali criticità emerse durante gli incontri / visite con gli specialisti 	Medico competente	Ad evento
Sessioni di allenamento		
<ul style="list-style-type: none"> elenco completo delle sessioni di allenamento 	Allenatore e/o membri dello staff sportivo	Annuale (in occasione della definizione del calendario degli allenamenti)
<ul style="list-style-type: none"> organizzazione di un momento informativo e formativo a favore degli atleti a favore degli atleti e dei sostenitori volti a sensibilizzarli rispetto ai fenomeni di discriminazione 	Responsabile formazione	Annuale
<ul style="list-style-type: none"> organizzazione di un momento informativo e formativo a favore dello staff sportivo (allenatori, preparatori, collaboratori, etc.) 	Responsabile formazione	Annuale
<ul style="list-style-type: none"> consegna a favore dello staff sportivo (allenatori, preparatori, collaboratori, etc.) del documento "Vademecum - La tutela dei diritti dei minorenni nello sport - Il ruolo di tecnici e dirigenti sportivi" 	Responsabile formazione	Annuale
<ul style="list-style-type: none"> eventuali comportamenti anomali e segnali di alert da parte degli atleti 	Allenatore e/o membri dello staff sportivo	Ad evento
<ul style="list-style-type: none"> eventuali provvedimenti sanzionatori a a carico di chi si sia reso responsabile di episodi discriminatori; 	Allenatore e/o membri dello staff sportivo	Ad evento
Media & Comunicazione		
<ul style="list-style-type: none"> eventuali criticità emerse in occasione di <i>post</i> e/o contributi pubblicati all'interno delle piattaforme <i>social</i> utilizzate dall'ente 	Responsabile della comunicazione	Ad evento
Sensibilizzazione		
<ul style="list-style-type: none"> elenco delle iniziative formative (distinte dalle precedenti) organizzate dall'ente, anche in collaborazione con il Safeguarding Officer, con: <ul style="list-style-type: none"> - elenco partecipanti - elenco assenti - elenco assenti a 3 eventi formativi - esiti test valutativi 	Responsabile della comunicazione	Ad evento

<p>GLI ILLECITI RILEVANTI AI SENSI DALL'ART. 16 DEL D.LGS. 39/2021 E DELL'ART. 3 COMMA 5 DELLE LINEE GUIDA CONI</p>	<p>LE CONDOTTE DA PREVENIRE</p>
<p>MOLESTIE</p>	<p>- Molestia o disturbo alle persone (art. 660 codice penale)</p> <p>Condotte finalizzate ad alterare l'equilibrio psico-fisico normale di una persona, interferendo con le sue condizioni di lavoro o di riposo.</p> <p>- Atti persecutori (art. 612-bis codice penale)</p> <p>Reiterate condotte di minaccia o molestia, tali da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura o un fondato timore per la propria incolumità.</p>
<p>ABUSO PSICOLOGICO, FISICO, SESSUALE, DI MATRICE RELIGIOSA</p>	<p>- Abuso di mezzi di correzione e disciplina (art. 571 codice penale)</p> <p>- Maltrattamenti (art. 572 codice penale)</p> <p>Condotte di prevaricazione fisica e/o psicologica perpetrate a danno di coloro che, per età o per rapporti di affidamento, si trovino nelle condizioni di subirle, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione.</p> <p>- Violenza sessuale (art. 609-bis codice penale)</p> <p>Condotte caratterizzate da violenza, minaccia o abuso di autorità, finalizzate a costringere taluno a compiere o subire atti sessuali.</p> <p>- Corruzione di minorenni (art. 609-quinquies codice penale)</p> <p>Atti di esibizionismo sessuale commesse in presenza di persona minore degli anni quattordici, che violino la sua sfera di riservatezza e discrezione sessuale.</p> <p>- Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies codice penale)</p>
	<p>- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies codice penale)</p> <p>Qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, allo scopo di commettere reati sessuali.</p> <p>L'articolo 16 comma 5 del D.Lgs. 39/2021 prevede espressamente che i Regolamenti delle Federazioni debbano prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che siano stati condannati per i seguenti reati:</p> <p>Prostituzione minorile (art. 600-bis codice penale)</p> <p>Pornografia minorile (art. 600-ter codice penale)</p> <p>Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater codice penale)</p> <p>Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 codice penale)</p> <p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-</p>

	<p>quinqües codice penale)</p> <p>Pertanto, anche le condotte punite da tali fattispecie dovranno essere oggetto di analisi in sede di redazione dei Modelli.</p>
VIOLENZA DI GENERE	<p>Con il concetto di violenza di genere si intende la violenza fisica, psicologica, sessuale esercitata contro qualsiasi persona o gruppo di persone sulla base del sesso, dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere.</p> <p>Assumono pertanto rilevanza, rispetto a tale forma di illecito, le fattispecie di reato già elencate sopra, quali la violenza sessuale, i maltrattamenti, le molestie e gli atti persecutori.</p>
DISCRIMINAZIONE	<p>Assumono rilevanza le disposizioni, i criteri, le prassi, gli atti, i patti o i comportamenti che producano effetti discriminatori per ragioni di etnia, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.</p> <p>A livello penale, può essere opportuno richiamare anche il reato di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis codice penale), considerato che lo stesso articolo 16 comma 5 del D.Lgs. 39/2021 lo annovera tra i casi di condanna dei tesserati per cui i Regolamenti delle Federazioni debbono prevedere sanzioni disciplinari.</p>
BULLISMO	<p>Il bullismo è un comportamento prevaricatore di natura fisica e/o verbale, caratterizzato da molestia e aggressività anche di tipo minaccioso, sempre di natura intenzionale.</p> <p>In detto contesto assumono pertanto rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Percosse (art. 581 codice penale) - Lesioni dolose (art. 582 codice penale) - Diffamazione (art. 595 codice penale) - Violenza privata (art. 610 codice penale) <p>Condotte violente e/o minacciose finalizzate a costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minaccia (art. 612 codice penale) - Stalking (art. 612-bis codice penale) - Molestia o disturbo (art. 660 codice penale)
CYBERBULLISMO	<p>È una forma di bullismo attuata attraverso l'uso di dispositivi elettronici mobili e di alcune delle loro applicazioni, in particolare i social media.</p> <p>Condotte di diffamazione, minaccia, molestia, persecuzione agite in contesti "virtuali", ad esempio attraverso l'invio tramite smartphone o tablet di testi offensivi, la diffusione di voci o pettegolezzi, la creazione di pagine web, video o profili sui social media al solo fine di prendere in giro.</p> <p>Assume rilevanza in detto contesto anche il c.d. Revenge porn, ossia la condivisione pubblica tramite Internet di immagini o video intimi (ad esempio effettuati nei luoghi dove la privacy dovrebbe essere tutelata quali i bagni o gli spogliatoi), senza il consenso dei protagonisti</p>

	<p>degli stessi.</p> <p>- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter codice penale)</p> <p>Invio, cessione, pubblicazione o diffusione di immagini o video (realizzati o sottratti) sessualmente espliciti, all'insaputa del soggetto che vi è rappresentato.</p>
<p>CONDOTTE COLPOSE DETERMINANTI UNO DEGLI ILLECITI DI CUI SOPRA</p>	<p>I Modelli di organizzazione e controllo dell'attività sportiva dovranno prevedere specifici protocolli anche per la prevenzione del rischio che dirigenti, tecnici o tesserati, per negligenza e/o incuria omettano di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.</p> <p>Le condotte colpose rilevanti a questo proposito consistono nel sistematico disinteresse, nella trascuratezza dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato, nella mancata soddisfazione delle sua necessita a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.</p>
	<p>(Segue)</p>

**OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CONI PER LE POLITICHE
DI SAFEGUARDING**

* * *

**PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE**

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. Ambito di applicazione

Art. 2. Diritti e doveri

Titolo II

**Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi
e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela
dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione**

Art. 3. Emanazione delle Linee Guida

Titolo III

Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva

Art. 4. Adozione dei modelli organizzativi e di controllo

Art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo

Art. 6. Prevenzione e gestione dei rischi

Art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Art. 8. Obblighi informativi e altre misure

Art. 9. Obblighi ulteriori

Titolo IV

**Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni
altra condizione di discriminazione**

Art. 10. Adozione dei codici di condotta

Art. 11. Contenuto minimo dei codici di condotta

Art. 12. Doveri e obblighi dei tesserati

Art. 13. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

Art. 14. Diritti, doveri e obblighi degli atleti

* * *

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai presenti Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione devono uniformarsi le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, nonché le associazioni e le società sportive a questi affiliate e i loro tesserati.
2. Ai presenti Principi Fondamentali devono uniformarsi altresì le Associazioni Benemerite e i loro soci, nei limiti della compatibilità.
3. Sui presenti Principi Fondamentali poggiano inoltre la prevenzione e il contrasto agli abusi o violenze nei confronti degli animali in ambito sportivo, nei limiti della compatibilità.

ART. 2. DIRITTI E DOVERI

1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore

assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva (di seguito, collettivamente, anche solo "Enti di affiliazione") adottano misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
3. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite uniformano la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture federali, ai presenti Principi Fondamentali, per quanto compatibili.
4. Le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche solo "Affiliate") a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di *Safeguarding* degli Enti di affiliazione e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
5. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite nonché i rispettivi Affiliate, tesserati e soci si conformano alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

**LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI
E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE
E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

ART. 3. EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA

1. Entro il 31 agosto 2023, le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite emanano Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, in conformità con il D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, con le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia nonché con i presenti Principi Fondamentali. L'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, coordina la corretta attuazione delle predette disposizioni e dei presenti Principi Fondamentali.
2. Le Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei presenti Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.
3. Le Linee Guida di cui al comma 1 perseguono almeno i seguenti obiettivi:
 - a) la promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei presenti Principi Fondamentali;
 - b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di *Safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di *Safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
 - e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dagli Enti di affiliazione nell'ambito delle politiche di *Safeguarding* adottate;
 - h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *Safeguarding* delle rispettive Affiliate.
4. Le Linee Guida di cui al comma 1 prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante

omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

5. Le Linee Guida di cui al comma 1 prevedono almeno le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
- a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) la negligenza;
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo, il cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori.
6. A fini del comma precedente, si intendono:
- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
 - c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
 - d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
 - e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
 - f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
 - g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
 - h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

ART. 4. ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. Le Affiliate adottano, entro 12 mesi dall'emanazione delle Linee Guida da parte degli Enti di affiliazione, un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle Linee Guida dei rispettivi Enti di affiliazione, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*.
2. Le Associazioni e le Società sportive affiliate a più Enti conformano i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida emanate da uno degli Enti di affiliazione e ne danno immediata comunicazione ai Responsabili federali delle politiche di *Safeguarding* degli altri Enti di affiliazione.
3. I modelli di cui al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività delle Affiliate.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, anche attraverso i rispettivi Responsabili federali delle politiche di *Safeguarding* e gli Uffici delle Procure federali, vigilano sull'adozione da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.

ART. 5. CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono almeno (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, (ii) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, (iii) gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
 - a) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e le Linee Guida emanate dall'Ente di affiliazione, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti; in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
 - b) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
 - c) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
 - d) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
 - e) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *Safeguarding* di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
 - f) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al comma successivo, Responsabili federali delle politiche di *Safeguarding* nonché Uffici dei Procuratori federali ove competenti;
 - g) misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile federale per le politiche di *Safeguarding* nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
 - h) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.
2. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I modelli garantiscono l'accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di *Safeguarding* federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l'altro:
 - a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
 - b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
 - c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'Affiliata; la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
 - d) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
 - e) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e il Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*;
 - f) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;
 - g) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di *Safeguarding*;
 - h) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;
 - i) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, ecc.);
 - ii. viaggi, trasferte e pernotti;
 - iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, ecc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:
 - a) adeguati provvedimenti di quick-response, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
 - b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
 - c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
 - d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse; l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *Safeguarding*;
 - e) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'Ente di affiliazione.

ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *Safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:
 - a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva homepage del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'Affiliata e sulla rispettiva homepage;
 - c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e al Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*;
 - d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5, al Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding* nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente;
 - f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
 - g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
 - h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi; un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
 - i) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *Safeguarding* adottata dall'Ente di affiliazione nonché dall'Affiliata.

ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:
 - a) di tutela dei diritti di cui all'art. 2 dei presenti Principi Fondamentali e di attuazione delle finalità di cui al comma 3 del precedente art. 3;
 - b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
 - c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
 - d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
 - e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
2. I modelli di cui all'art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dall'Ente di affiliazione in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
 - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana; alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - c) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
 - d) alla valorizzazione delle diversità;
 - e) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - f) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
 - g) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - h) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:
 - a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono altresì:
 - a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassocie applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
 - b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
 - c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
 - e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
 - f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:
 - a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
 - c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
 - d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
 - e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
 - f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
 - g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati; comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
 - h) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
 - i) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - j) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
 - k) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
 - l) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
 - m) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
 - n) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *Safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
 - o) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
 - p) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:
 - a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
 - b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive; riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- h) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- i) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

* * *

PROTOCOLLO ATTO A PREVENIRE LE MOLESTIE SESSUALI BASATE SUL GENERE, SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE, LE DIFFERENZE DI GENERE E OGNI TIPO DI DISCRIMINAZIONE

Il seguente Protocollo del MOG sportivo ha l'obiettivo di prevenire le condotte di molestie nei confronti degli atleti e in particolare dei minori, basate sul genere, sulle differenze di genere e sull'orientamento sessuale e discriminazioni basate sull'etnia, sulla cultura ecc. I comportamenti da osservare per prevenire molestie e abusi sono indirizzati ai vertici dell'Ente e a tutti coloro che a vario titolo sono a contatto con gli atleti e i tesserati.

1. GLOSSARIO

Molestie sessuali:

Per molestie sessuali si intende qualsiasi comportamento verbale, non verbale o fisico di natura sessuale con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare quando crea un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Le molestie sessuali in ambiente sportivo non devono necessariamente verificarsi per un periodo di tempo prolungato. Una singola azione, per la sua gravità, può costituire una molestia sessuale. Si possono quindi identificare comportamenti specifici che, a titolo di esempio, costituiscono molestie sessuali:

- insinuazioni e commenti offensivi, umilianti, sessualmente espliciti o impliciti;
- commenti osceni, battute, scherzi osceni o proposte di natura sessuale, dirette o indirette;
- lettere, biglietti o mail a contenuto sessuale che propongono, incitano o fanno pressione per avere rapporti sessuali o che, senza perseguire tale obiettivo, si limitano a offendere o intimidire il destinatario;
- insistenza su commenti sprezzanti o offensivi, di natura sessuale, sull'aspetto e l'immagine di qualsiasi persona;
- palpeggiamenti, gesti osceni, sfioramenti non necessari;
- qualsiasi tipo di violenza sessuale;
- partecipazione alla creazione di un ambiente sportivo che configura quelle che la giurisprudenza definisce "molestie sessuali ambientali", intese come comportamenti fisici o verbali che si manifestano con atti, gesti o parole, comportamenti che vengono percepiti come indesiderati e indesiderabili anche dalla persona a cui sono rivolti, e che, pur non essendo direttamente finalizzati alla richiesta di favori di natura sessuale, sono in grado di creare un'atmosfera odiosa e ingrata, ad esempio attraverso la ripetizione di commenti o battute libidinose o continui e inutili riferimenti alla sessualità;
- il condizionamento di un diritto o dell'aspettativa di un diritto all'accettazione di una situazione che costituisce molestia sessuale.

Molestie discriminatorie basate sul sesso:

Una situazione in cui si verifica un comportamento legato al genere con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Molestie discriminatorie basate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'espressione di genere o sulle caratteristiche sessuali:

Per molestie discriminatorie si intende qualsiasi comportamento messo in atto sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, dell'espressione di genere o delle caratteristiche sessuali, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Vengono definiti i seguenti motivi di discriminazione:

- orientamento sessuale: attrazione fisica, sessuale o affettiva verso una persona;
- identità sessuale: l'esperienza interna e individuale del genere come ogni persona si sente e si definisce, che può o meno corrispondere al sesso assegnato alla nascita;
- espressione di genere: manifestazione dell'identità sessuale di ogni persona. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di comportamenti specifici che, soddisfacendo i requisiti di cui al punto precedente, potrebbero costituire molestie nei confronti di persone LGBTQI+ se si verificano ripetutamente, includendo espressamente – ma non solo – le persone transgender;
- uso di un linguaggio avvilente e offensivo nei confronti dei lavoratori LGBTQI+;
- prese in giro o commenti che ridicolizzano i lavoratori LGBTQI+;
- ridicolizzare e sminuire le capacità, le capacità sportive delle persone LGBTQI+;
- valutazione ingiusta o distorta del rendimento sportivo delle persone sulla base del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere, della loro espressione di genere o delle loro caratteristiche sessuali;

- assegnazione di ruoli al di sotto delle capacità sportive della persona sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, dell'espressione di genere o delle caratteristiche sessuali;
- In generale, un trattamento sfavorevole basato sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'espressione di genere o sulle caratteristiche sessuali.

Molestie per altri motivi discriminatori:

Per molestie discriminatorie si intende qualsiasi comportamento messo in atto con lo scopo o l'effetto di violare la dignità delle persone creando un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, quando viene messo in atto per motivi di nascita, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, malattia o condizione di salute, stato sierologico e/o predisposizione genetica a soffrire di patologie e disturbi, lingua o condizione socio-economica, quando si verifica all'interno dell'ambiente aziendale, sia fisico che digitale. Tra i comportamenti che costituiscono molestie per altri motivi discriminatori vi sono, in via non limitativa:

- violenza di qualsiasi tipo nei confronti di persone in una delle circostanze sopra elencate;
- comportamenti, condotte o pratiche assunte nelle circostanze di cui sopra, in modo esplicito o implicito, e che hanno un effetto sul rendimento dell'atleta e del tesserato;
- ridicolizzare le persone perché i compiti che svolgono non sono conformi al ruolo o allo stereotipo culturalmente o socialmente imposto;
- critiche, scherzi, prese in giro che ridicolizzano l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, la nazionalità, l'età o l'orientamento sessuale, l'identità o l'espressione di genere o qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale. Sottovalutare il rendimento sportivo a causa delle circostanze sopra elencate.

Aree sensibili:

Per aree sensibili si intendono tutte quelle attività gestite e/o organizzate dall'ente o a cui lo stesso è coinvolto e che costituiscono momenti e/o processi interni dell'organizzazione da proceduralizzare al fine di mitigare il rischio, insito in dette attività, del verificarsi di molestie sessuali, differenze di genere e discriminazioni.

2. PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE

L'ente dovrà valorizzare le seguenti condotte:

- ▣ diffondere una cultura della non discriminazione tra gli atleti e i tesserati;
- ▣ adottare comportamenti atti anche alla luce del codice di condotta volti al superamento degli stereotipi di genere e culturali che favoriscono le discriminazioni;
- ▣ adottare comportamenti volti a contrastare qualsiasi tipologia di molestia e di abuso anche verbale, segnalandola e stigmatizzando la condotta;
- ▣ favorire il rispetto del Codice di comportamento e darne massima diffusione;
- ▣ favorire un ambiente inclusivo attraverso campagne di sensibilizzazione, incontri di formazione e di informazione sul tema delle molestie;
- ▣ dare massima diffusione della nomina del *Safeguarding* quale gestore di tali segnalazioni a cui gli atleti possono rivolgersi.

3. LE AREE SENSIBILI

Si ritiene che nel caso di specie le aree sensibili possano rintracciarsi nelle seguenti attività:

1. organizzazione e tenuta delle trasferte;
2. organizzazione e tenuta dei ritiri;
3. organizzazione e tenuta competizioni sportive;
4. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, ecc.);
5. le sessioni di allenamento.
6. attività svolte in ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);

3.1 ORGANIZZAZIONE E TENUTA DELLE TRASFERTE

La risorsa dell'ente, deputata all'organizzare delle trasferte, dovrà agire come segue:

- individuare l'elenco completo degli atleti partecipanti;
- individuare lo staff di accompagnatori interni all'ente (es. allenatori, preparatori, collaboratori, ecc.);
- rintracciare il mezzo di trasporto adatto a contenere atleti e staff;

- richiesta alla squadra ospitante circa la presenza di spogliatoi idonei per gli atleti, con suddivisione dei locali per sesso anche in considerazione dell'identità di genere¹ e che possano essere utilizzati agevolmente dagli utenti che presentano disabilità;
- per pasti (pranzo o cena) individuare un locale idoneo a ospitare la tavolata contenente atleti e staff.

In caso di viaggio con singole automobili e di atleti minori dovràriceversi l'autorizzazione scritta da parte dei genitori.

In caso di trasferta con pernottamento si dovrà seguire quanto indicato nel paragrafo successivo "Organizzazione e tenuta dei ritiri" per la parte di competenza.

3.2 ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEI RITIRI

La risorsa dell'ente, deputata all'organizzare dei ritiri, dovrà agire come segue:

- individuare l'elenco completo degli atleti partecipanti;
- individuare lo staff di accompagnatori interni all'ente (es. allenatori, preparatori, collaboratori, ecc.);
- rintracciare il mezzo di trasporto adatto a contenere atleti e staff;
- richiedere alla struttura ospitante la presenza di:
 - numero e tipologia di camere;
 - la presenza di spogliatoi idonei per gli atleti, con suddivisione dei locali per sesso anche in considerazione dell'identità di genere² e che possano essere utilizzati agevolmente dagli utenti che presentano disabilità;
 - la presenza di aree comuni (es. mensa) idonee a ospitare atleti e staff;
- in base al numero di camere e alla loro tipologia sarà creato un elenco (la cd. roaming list);
- non deve mai essere prevista la possibilità che a un atleta venga assegnata una camera in condivisione con un membro dello staff sportivo, a meno che non vi sia un legame di parentela tra i soggetti;
- organizzare un momento informativo e formativo a favore degli atleti finalizzato a illustrare le modalità del ritiro, le assegnazioni delle camere, l'invito esplicito a non modificare e/o accettare cambi di camere;
- consegna, a favore degli atleti, di un opuscolo informativo contenente l'indicazione da parte dell'ente dell'adozione del modello di prevenzione delle molestie sessuali, le differenze di genere e ogni tipo di discriminazione con l'invito a segnalare (a mezzo del canale adottato dall'ente) al *Safeguarding Officer* ogni anomalia verificatasi in circostanza del ritiro.

I genitori degli atleti dovranno conoscere in anticipo tutti i dettagli sulla struttura individuata e ricevere informazioni circa la composizione delle stanze (la cd. roaming list).

In caso di viaggio con singole automobili e di atleti minori dovràriceversi l'autorizzazione scritta da parte dei genitori.

3.3 ORGANIZZAZIONE E TENUTA DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

L'ente, nelle attività di organizzazione e tenuta delle competizioni sportive, dovrà:

- contrastare e ribadire il proprio impegno contro ogni forma di discriminazione, molestia, isolamento per motivi legati al genere, orientamento sessuale, identità di genere, origine razziale, etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose e orientamento sessuale;
- collaborare con le Autorità Giudiziarie, Sportive e la forza di pubblica sicurezza per la repressione di fenomeni discriminatori;
- non tollerare alcuna forma di discriminazione e sanzionare chi, interamente all'organizzazione, si sia reso responsabile di episodi discriminatori;
- agire tempestivamente per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili e far cessare cori e/o altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
- avallare ogni scelta rispetto alla interruzione, sospensione, rinvio della competizione per ragioni dovute a manifestazione di eventi discriminatori.

L'ente, inoltre, in fase di ingresso dei sostenitori, dovrà rendere disponibili spazi idonei alle Autorità Giudiziarie, Sportive, forza di pubblica sicurezza finalizzati al controllo e rimozione di eventuali contenuti discriminatori.

Infine, l'ente si attiverà per organizzare, con cadenza annuale, momenti informativi e formativi a favore degli atleti e dei sostenitori volti a sensibilizzarli rispetto ai fenomeni di discriminazione.

¹. Tale riferimento è per la tutela delle persone in transito e dei minori in transito.

². Tale riferimento è per la tutela delle persone in transito e dei minori in transito.

3.4 TRATTAMENTI E PRESTAZIONI SANITARIE

Ogni trattamento e/o prestazione sanitaria che vede il coinvolgimento di un minore dovrà essere effettuato in presenza del genitore e/o del tutore.

In caso di atleta maggiorenne, l'ente:

- prima del trattamento informerà il soggetto, mediante consegna di un opuscolo informativo contenente l'indicazione da parte dell'ente dell'adozione del modello di prevenzione delle molestie sessuali, le differenze di genere e ogni tipo di discriminazione con l'invito a segnalare (a mezzo del canale adottato dall'ente) al *Safeguarding Officer* ogni anomalia verificatasi in circostanza del trattamento sanitario;
- organizzerà il trattamento / prestazione sanitaria con operatori del medesimo sesso.

3.5 LE SESSIONI DI ALLENAMENTO

La risorsa dell'ente, deputata all'organizzazione delle attività di allenamento, dovrà prevedere, prima dell'avvio dell'anno sportivo:

- una sessione informativa e formativa a favore dell'allenatore e dello staff a supporto (preparatori, collaboratori, ecc.);
- durante la sessione i partecipanti dovranno essere informati dell'adozione, da parte dell'ente, del modello per contrastare le molestie sessuali basate sul genere, sull'orientamento sessuale, l'identità di genere, le differenze di genere e ogni tipo di discriminazione, nonché della nomina del *Safeguarding Officer* (e dei relativi compiti e attività);
- durante la sessione i partecipanti dovranno essere sensibilizzati rispetto ai temi della violenza, discriminazione, bullismo, cyberbullismo;
- la sessione formativa dovrà prevedere la presenza di casi pratici idonei a far comprendere i segnali (punti di alert) che gli atleti possono trasmettere (direttamente e/o indirettamente) e che costituiscono un disagio.

Allenatori e staff dovranno ricevere copia del documento "Vademecum - La tutela dei diritti dei minorenni nello sport - Il ruolo di tecnici e dirigenti sportivi" liberamente accessibile al link <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-11/La-tutela-dei-diritti-dei-minorenni-nello-sport.pdf>.

Allenatori e staff, durante gli allenamenti (che si svolgono con frequenza cadenzata rispetto a eventi sporadici quali competizioni, trasferte e ritiri) dovranno prestare massima attenzione a comportamenti anomali e segnali di alert e in caso comunicarli al *Safeguarding Officer* e avviare anche con il necessario intervento dei genitori azioni volte a ripristinare l'equilibrio dell'atleta.

3.6 ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBIENTI, LUOGHI E SPAZI IN CUI È FACILITATO IL CONTATTO FISICO E L'ESPOSIZIONE FISICA (COME SPOGLIATOI, DOCCE, ETC.);

L'associazione provvede ad organizzare tali ambienti in modo tale che vi siano spazi adatti ad evitare molestie:

- Presenza di un soggetto che vigili al di fuori degli spazi;
- Presenza di misure che assicurino la privacy;

4. I COMPITI DEL SAFEGUARDING OFFICER

Il *Safeguarding Officer* viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini della presente procedura nelle seguenti modalità:

- conoscenza diretta, per avervi assistito personalmente;
- segnalazione ricevuta, anche in forma anonima, se dettagliata;
- acquisizione di informazioni attraverso dirigenti, allenatori, soci, volontari ed arbitri di gara;
- acquisizione di informazioni attraverso organi di stampa;
- conoscenza a seguito di ispezione;
- ricezione di segnalazione diretta od alla Federazione, anche attraverso il Sistema Whistleblowing adottato.

Il *Safeguarding Officer*, dopo aver acquisito l'informazione, dovrà:

- audire ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento di verifica;
- richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti, collaboratori, tecnici, soci e volontari dell'ente;
- acquisire e/o richiedere l'esibizione ad ogni tesserato di elementi utili al fascicolo;
- effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente anche con l'assistenza della Segreteria dell'Organo di Giustizia Federale;

- presenziare, senza darne alcun avviso ed informazione, ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti, corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Protocollo ed agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- confrontarsi periodicamente con il Medico ed altro personale sportivo-sanitario, per verificare la eventuale sussistenza di situazioni patologiche o di difficoltà psicologiche, anche derivanti da maltrattamenti, abusi e rischi elevati per lo sviluppo di un disturbo alimentare, oltre che per verificare la scoperta di abuso di farmaci ed uso di sostanze alcoliche e chimiche;
- compiere, in via diretta o delegata, ogni attività ritenuta utile al fascicolo del procedimento.

All'esito del procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il *Safeguarding Officer* ha facoltà di:

- formulare raccomandazioni, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione, anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
- formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di tali condotte di molestie e discriminazioni;
- individuare misure o promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Protocollo.

Le predette raccomandazioni sono trasmesse al *Safeguarding* e, se adottate definitivamente da questa, al Consiglio Federale per la loro verifica. L'inosservanza delle stesse costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni documentali, il *Safeguarding Officer* ne dà notizia all'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali e successivi adempimenti di propria competenza, nei limiti della riservatezza.

Qualora il comportamento rilevato, direttamente od indirettamente persista, il *Safeguarding Officer* dovrà:

- sul luogo di gara, investire la Direzione, al fine di adottare le opportune iniziative;
- durante allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Disciplina od i Tecnici responsabili;
- in ogni caso, informarne senza indugio l'Ufficio del Procuratore Federale.

Il *Safeguarding Officer* e gli eventuali consulenti/collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Il *Safeguarding Officer* redige annualmente una relazione illustrativa, che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente ricevute, i casi rilevati per diretta conoscenza nello svolgimento dell'incarico e le iniziative assunte in tali contesti.

Il *Safeguarding Officer* promuove l'organizzazione di seminari, eventi informativi sensibilizzazione e campagne di sensibilizzazione.

Il calendario degli incontri verrà pubblicato sul sito dell'ente e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali in uso, favorendo l'adozione di un *Safeguarding Plan* che dovrà essere affisso e diffuso presso l'ente. I tecnici, i dirigenti, i preparatori atletici, lo staff medico sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati, partecipare agli eventi di sensibilizzazione e alle campagne informative.

Il *Safeguarding Officer* dovrà tenere e conservare l'elenco dei partecipanti alle predette attività formative e di sensibilizzazione ed il risultato dei test finali condotti. La reiterata assenza di partecipazione a tre eventi di formazione e sensibilizzazione comporterà il richiamo dell'interessato e, in caso di reiterato comportamento indolente, l'applicazione delle altre misure previste dal Sistema Disciplinare, fino all'estromissione dall'ente.

PROTOCOLLO DIRETTO A PROGRAMMARE LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL SAFEGUARDING OFFICER PREVISTE DAL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA (MOG)

Il Codice di Condotta dell'A.S.D. ATLETICA AMATORI OSIMO (di seguito anche solo "Società") prevede obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana, alla creazione di un ambiente sano, sicuro ed inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità ed il rispetto dei diritti dei tesserati nonché la valorizzazione delle diversità e delle differenze di genere, intendendo a tal fine contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, molestia, violenza di genere, o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2016 sui tesserati, specie se minori di età.

La Società gestisce e mantiene costantemente aggiornato un sistema organizzato di documenti che definiscono le modalità di formazione ed attuazione del processo decisionale di tutte le aree di attività della stessa. Tali documenti sono disponibili nella Intranet Associativa, accessibile da parte di tutti i dipendenti, collaboratori, soci e volontari, oltre che affissi presso la sede della medesima.

Le varie fasi del processo decisionale sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono pubblicizzati anche all'interno della struttura.

Il sistema dei controlli interni prevede sia la verifica preventiva delle normative interne alle norme e disposizioni di settore e di categoria.

I protocolli, che costituiscono parte integrante del MOG sportivo, sono finalizzati a regolamentare i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento delle attività sensibili, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dai D.Lgs. n. 36 e 39 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

In attuazione delle disposizioni previste da detto Decreto, il Consiglio Direttivo, con delibera del 10 giugno 2024, ha istituito il responsabile *Safeguarding*, con lo scopo di vigilare sull'adozione ed aggiornamento del Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva e del Codice di condotta. Al *Safeguarding Officer*, sono assegnati specifici compiti e responsabilità, rivenienti dalla vigente normativa, nonché da quanto previsto nel Regolamento approvato.

Delle predette nomine è fatta comunicazione mediante pubblicazione presso l'Intranet associativo e mediante affissione presso la bacheca della sede sociale.

Il *Safeguarding Officer* è responsabile delle Politiche di *Safeguarding*. Tra i principali compiti è previsto che debba:

- ✓ fornire gli indirizzi per pianificare e realizzare gli interventi di verifica sull'applicazione del Modello, secondo una frequenza e una priorità da commisurare alla rischiosità delle attività. La pianificazione degli interventi avviene in accordo con i Responsabili della Società, in coerenza con le scadenze tecniche, gli impegni di gara societari e nell'ambito dei più generali programmi di controllo;
- ✓ vigilare, previo coinvolgimento delle Strutture sociali competenti, sull'effettività del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito (in particolare, il rispetto delle procedure organizzative e dei sistemi di controllo inerenti alle cosiddette "attività sensibili") e segnalare ai competenti organi le violazioni delle previsioni contenute nel Modello; le gravi violazioni del Modello o le evidenze di reati-presupposto anche solo tentati, devono essere segnalate, dopo le necessarie verifiche, ai vertici societari, nonché all'Ufficio del Procuratore Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- ✓ valutare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; prendere atto, a tale proposito, dell'esito dei processi di "self assessment" e, in presenza di attività "critiche" (problematiche di rischio/controllo), approfondire con tempestività le analisi sui rischi e sulle opportunità di mitigazione, indicando le opportune misure da adottare (organizzative/di controllo) e relazionando in merito i vertici aziendali con le modalità e le periodicità previste;
- ✓ analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello, con particolare riferimento ai mutamenti ambientali ed alle fattispecie di rischio di nuova insorgenza; prendere atto, a tale proposito, delle novità legislative e giurisprudenziali in materia (inserimento di nuovi reati), sia delle evoluzioni relative al profilo di rischio specifico dell'Ente (nuovi servizi e processi, riassetto strutture organizzative, turn-over dei responsabili, ecc.);

- ✓ curare l'aggiornamento del Modello, presentando proposte di adeguamento ai vertici aziendali e verificando l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni adottate;
- ✓ relazionare ai vertici aziendali in merito all'attività svolta almeno una volta l'anno;
- ✓ essere destinatario degli obblighi di informazione, attraverso flussi di comunicazione e trasmissione documentale stabiliti nel MOG sportivo. In tale ambito, dovrà analizzare le segnalazioni provenienti dal personale o da altri soggetti relative alla realizzazione, od al tentativo di realizzazione, di eventuali violazioni del Modello e delle procedure interne, ovvero su fatti comunque rilevanti ai fini dei D.Lgs. nn. 36 e 39/2021, riferendone ai vertici aziendali;
- ✓ recepire gli indirizzi emanati dai competenti organi della Federazione Sportiva, rendendoli operativi per gli ambiti di attività di competenza ed attivare l'aggiornamento del Modello, ove necessario per modifiche legislative, variazioni organizzative interne, ecc.

Al fine di esercitare la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di provvedere al relativo aggiornamento, il responsabile:

- ✓ è autorizzato ad accedere a tutti i dati e a prendere visione dei documenti relativi all'Associazione senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Resta fermo il vincolo alla riservatezza ed al rispetto della normativa sulla privacy;
- ✓ può convocare riunioni cui invitare le unità organizzative associative o richiedere relazioni dalle stesse allo scopo di ottenere le informazioni inerenti a specifiche attività sensibili;
- ✓ riceve dalle strutture aziendali gli esiti dell'attività di verifica svolta dalle stesse strutture associative;
- ✓ riceve eventuali indirizzi emanati dai competenti Organi della Federazione;
- ✓ riceve la rendicontazione, con cadenza annuale, delle attività formative, di aggiornamento e sensibilizzazione erogate nell'anno;
- ✓ riceve la segnalazione di eventuali provvedimenti sanzionatori applicati al personale subordinato, ai vertici aziendali ed ai soci ed eventuali collaboratori e volontari, sia direttamente che indirettamente, a fronte di violazioni delle disposizioni di cui ai D.Lgs. nn. 36 e 39/2021 e delle misure indicate nel Modello, commesse dagli stessi;
- ✓ riceve la relazione prodotta, con cadenza annuale, dalla Funzione RSPP dell'Ente sulla materia di rispettiva competenza;
- ✓ riceve, con cadenza almeno annuale, dalla Funzione appositamente una relazione con l'evidenza delle risultanze delle attività inerenti alle violazioni del sistema di Whistleblowing in attuazione di quanto previsto nel sistema disciplinare;
- ✓ coordina le modalità di diffusione a tutti i dipendenti, vertici aziendali, collaboratori, soci e volontari delle informazioni relative ai D.Lgs. nn. 36 e 39/2021 ed al Modello, attraverso un'area appositamente dedicata nella Intranet;
- ✓ riceve, da parte di tutti coloro che ne venissero a conoscenza, eventuali notizie relative alla commissione o tentativo di commissione di reati sensibili, oltre che di violazione delle regole previste dal presente Modello;
- ✓ seleziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *Safeguarding* all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- ✓ fornisce ogni informazione ed ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- ✓ svolge ogni altra funzione richiesta dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

Il *Safeguarding Officer*, individuato e con obblighi mensili di rendicontazione, avendo diretta e stratta competenza per la verifica di abusi in corso e la prevenzione per il verificarsi degli stessi, dovrà:

- ✓ invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento di verifica;
- ✓ richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti, collaboratori, tecnici, soci e volontari dell'Ente e Federali;

- ✓ acquisire e/o richiedere l'esibizione ad ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
- ✓ effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente anche con l'assistenza della Segreteria dell'Organo di Giustizia Federale;
- ✓ presenziare, senza darne alcun avviso ed informazione, ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti, corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Protocollo ed agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- ✓ compiere, in via diretto o delegata, ogni attività ritenuta utile al fascicolo del procedimento.

All'esito del procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il *Safeguarding Officer* ha facoltà di:

- ✓ formulare raccomandazioni, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione, anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
- ✓ formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli od abusi nel futuro;
- ✓ individuare misure o promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Protocollo.

Le predette raccomandazioni sono trasmesse al Consiglio direttivo per la loro verifica. L'inosservanza delle stesse costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni documentali, il *Safeguarding Officer* ne dà notizia all'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali e successivi adempimenti di propria competenza, nei limiti della riservatezza.

Il *Safeguarding Officer* viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini della presente Procedura nelle seguenti modalità:

1. conoscenza diretta, per avervi assistito personalmente;
1. segnalazione ricevuta, anche in forma anonima, se dettagliata;
2. acquisizione di informazioni attraverso dirigenti, allenatori, soci, volontari ed arbitri di gara;
3. acquisizione di informazioni attraverso organi di stampa;
4. conoscenza a seguito di ispezione;
5. ricezione di segnalazione diretta od alla Federazione, anche attraverso il Sistema Whistleblowing adottato.

Qualora il comportamento rilevato, direttamente od indirettamente persista, il *Safeguarding Officer* dovrà:

1. sul luogo di gara, investire la Direzione, al fine di adottare le opportune iniziative;
2. durante allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Disciplina od i Tecnici responsabili;
3. in ogni caso, informarne senza indugio l'Ufficio del Procuratore Federale.

Il *Safeguarding Officer*, e gli eventuali consulenti/collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Il *Safeguarding Officer* redige annualmente una relazione illustrativa, che sottopongono al Consiglio Federale, nella quale indicano il numero di segnalazioni complessivamente ricevute, i casi rilevati per diretta conoscenza nello svolgimento di rispettivo incarico e le iniziative assunte in tali contesti.

Il *Safeguarding Officer* promuove l'organizzazione di seminari, eventi informativi sensibilizzazione e campagne di sensibilizzazione.

Il calendario degli incontri verrà pubblicato sul sito della Società sportiva e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali della stessa, favorendo l'adozione di un *Safeguarding Plan* che dovrà essere affisso e diffuso presso la società. I tecnici, i dirigenti, i preparatori atletici, lo staff medico sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati, partecipare agli eventi di sensibilizzazione e alle campagne informative.

Il *Safeguarding Officer* dovrà tenere e conservare l'elenco dei partecipanti alle predette attività formative e di sensibilizzazione ed il risultato dei test finali condotti. La reiterata assenza di partecipazione a 3 eventi di formazione e sensibilizzazione comporterà il richiamo dell'interessato e, in caso di reiterato comportamento indolente, l'applicazione delle altre misure previste dal Sistema Disciplinare, fino all'estromissione dalla Società sportiva.

**PROTOCOLLO GENERALE DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI RILEVANTI AI SENSI DALL'ART. 16 DEL D.LGS.
N. 39/2021 E DELL'ART. 3, COMMA 5
DELLE LINEE GUIDA CONI**

Il seguente Protocollo prevenzionistico costituente il MOG sportivo dell'AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo è dedicato alla trattazione degli illeciti rilevanti per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Il presente Protocollo ha la finalità di promuovere e favorire in modo programmato e coordinato azioni ed interventi volti alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di violenza, intendendo come tale ogni atto che determina o è suscettibile di provocare un danno fisico, sessuale e psicologico, economico od una sofferenza di qualunque tipo, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà fisica o l'influenza psicologica in grado di determinare e orientare le scelte della vita privata o pubblica di una persona che, in virtù di tali condizioni, risulta o può risultare vulnerabile.

OBIETTIVI:

- Istituire una serie di regole che i vertici, i dipendenti, i collaboratori, i soci ed i volontari dell'Ente debbano seguire, affinché, in stretta collaborazione con il *Safeguarding Officer*, possano attuare un incisivo contrasto alla violenza nei confronti delle vittime vulnerabili e si propongano come primo e fondamentale obiettivo la maggior tutela possibile delle stesse, evitando il reiterarsi dei fatti oggetto di reato;
- Assicurare il ripristino dell'integrità psicofisica della vittima, accompagnandola in un percorso di recupero dell'autostima ed autonomia, combattendo azioni persecutorie ed indebite pressioni psicologiche da parte degli autori di violenza; riducendo al minimo il disagio traumatico delle vittime derivante dalle attività processuali anche innescate a loro tutela;
- Realizzare percorsi di aiuto alle vittime di violenza, rendere le necessarie informazioni ed accompagnarle nell'individuazione del percorso migliore, affinché le vittime si sentano supportate psicologicamente, acquisiscano coscienza della violenza subita e delle conseguenze;
- Individuare percorsi di formazione per tutti gli operatori che potenzialmente possono;
- Trovarsi a gestire situazioni di persone vittime di violenza od a prevenire le azioni illecite, in modo che gli stessi abbiano gli strumenti per trattare correttamente e adeguatamente ciascuna situazione;
- Promuovere e realizzare costanti interventi di sensibilizzazione (manifestazioni, campagne informative, progetti, dibattiti pubblici, concorsi e convegni) dei cittadini sul fenomeno della violenza in tutte le sue forme, individuando per ciascuna tipologia i contesti adeguati di divulgazione delle informazioni e le azioni più efficaci di prevenzione;
- Promuovere interventi educativi per gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado;
- Costruire, implementare e conservare un sistema di rilevazione dei dati statistici, grazie all'apporto dei dati forniti dai vertici, soci, collaboratori e volontari dell'Ente;
- Promuovere e sviluppare iniziative nei confronti degli autori di violenza per prevenire il reiterarsi dei comportamenti violenti e promuovere la frequenza di programmi di riabilitazione.

Ai fini del presente Protocollo si possono pertanto definire "vittime vulnerabili" le vittime come qualificate dal loro status soggettivo e/o dalle condotte rivolte nei loro confronti che rendono concrete e attuali le possibilità di vittimizzazione secondaria e che si possono identificare nelle seguenti tipologie:

1. Vittime di genere;
2. Vittime di discriminazione da orientamento sessuale e identità di genere;
3. Vittime di discriminazioni sulla base dell'etnia e appartenenza culturale;
4. Vittime di minore età;
5. Vittime disabili, con problemi psichici od in condizione di particolare fragilità psicologica;
6. Vittime affettivamente e psicologicamente dipendenti da soggetti terzi, aventi un ruolo di vigilanza, controllo ed un potere decisionale (allenatori, personale sanitario, arbitri/giudici di gara, ecc.);
7. Vittime di reati informatici;
8. Vittime di truffe ed estorsioni commesse approfittando delle particolari condizioni di vulnerabilità soggettiva della persona offesa.

Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le "macro aree" sensibili, i ruoli aziendali coinvolti ed i sistemi di prevenzione attuati all'interno dell'Ente. Infine, vengono riportati anche i principi generali di comportamento ed i compiti del *Safeguarding Officer*.

Art. 660 c.p. - Molestia o disturbo alle persone

La norma punisce il recare molestia o disturbo alle persone senza alcun valido motivo. La condotta può manifestarsi in qualsiasi luogo, pubblico o privato, ed anche per mezzo del telefono, e consiste nell'oggettiva idoneità a molestare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione.

Per petulanza si intende ogni contegno di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell'altrui sfera di libertà.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà dell'Ente: la mancata persecuzione e punizione, anche sotto l'aspetto disciplinare, di un soggetto (atleta, allenatore, personale medico, ecc.) che metta in atto, nei confronti di un minore associato, un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, a ciò manifestamente contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell'altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà.

Art. 612-bis c.p. - Atti persecutori

Si tratta di un reato abituale, per la cui configurazione è necessaria una reiterazione delle condotte di minaccia o violenza per almeno una volta, purché gli episodi siano legati da un contesto unitario. Le condotte predette devono necessariamente causare almeno uno dei seguenti eventi alternativi: (a) il perdurante e grave stato di ansia o paure della vittima; (b) il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente; (c) la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

È indispensabile la ripetizione di minacce e molestie, in modo da causare un disagio, senza che sia però necessario l'instaurarsi di un processo patologico, essendo richiesto l'insorgere di un'alterazione nell'equilibrio mentale della vittima.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà dell'Ente: la mancata persecuzione e punizione, anche sotto l'aspetto disciplinare, di un soggetto (atleta, socio, volontario, ecc.) che metta in atto, ad esempio, una reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfaticamente la patologia della persona offesa od una sua particolare caratteristica fisica, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Art. 571 c.p. - Abuso di mezzi di correzione e disciplina

La norma in esame punisce chi ecceda volontariamente nell'uso di mezzi correttivi o disciplinari, a cui faccia ricorso per esercitare la propria autorità correttiva o coercitiva, facendo insorgere il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente nei confronti del soggetto a lui sottoposto.

Soggetto attivo può essere soltanto chi eserciti una certa autorità verso un'altra persona, la quale può derivare da un rapporto di educazione, di cura, di vigilanza, di custodia o di esercizio di una professione anche sportiva.

Il presupposto per la realizzazione della fattispecie in esame è, quindi, rappresentato dall'utilizzo di mezzi di correzione, di per sé leciti, il cui eccesso, però, li renda illeciti.

Il reato si considera consumato quando si realizza l'evento tipico, rappresentato dall'insorgenza di un pericolo di malattia nel corpo o nella mente del dipendente, conseguentemente alla condotta criminosa dell'agente.

Il reato risulta aggravato, ai sensi del secondo comma, qualora, dalla condotta criminosa, derivi, come evento non voluto, una lesione personale o la morte del soggetto passivo.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà dell'Ente: la mancata persecuzione e punizione, anche sotto l'aspetto disciplinare, di un soggetto (allenatore, personale medico, ecc.) che, nei confronti di un minore associato, faccia uso, in funzione educativa, di un mezzo astrattamente lecito (sia esso fisico che verbale), sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell'abuso, sia in ragione dell'arbitrarietà od intemperatività della sua applicazione, sia in ragione dell'eccesso nella misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza.

Art. 572 c.p. - Maltrattamenti

Il delitto di maltrattamenti punisce le condotte reiterate nel tempo, che siano volontariamente lesive dell'integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente, realizzate nei confronti di una persona della famiglia, di un convivente, o di una persona che sia sottoposta all'autorità del soggetto agente o sia a lui affidata.

La norma, alla luce della clausola di riserva posta in apertura del comma 1, ha carattere sussidiario rispetto al reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Il reato può essere commesso solo chi sia legato al soggetto passivo da una relazione di autorità od affidamento, derivante dallo svolgimento di una professione sportiva, nonché da rapporti di cura o custodia.

È un reato abituale, essendo caratterizzato dal ripetersi nel tempo di vari comportamenti vessatori i quali, considerati singolarmente, potrebbero anche non essere punibili, e che, invece, acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo. La condotta tipica, infatti, consiste in una pluralità di atti reiterati e frequenti, lesivi dell'altrui integrità fisica o, comunque, degradanti fisicamente o psicologicamente del soggetto passivo. Tali atti, inoltre, possono essere sia commissivi, come ad es. minacce, ingiurie e violenze, sia omissivi, come nel caso di privazioni di beni reali essenziali. Si ritengono assorbite nei maltrattamenti ingiurie, percosse, atti persecutori e minacce, oltre alle lesioni personali colpose lievi o lievissime, non, invece, il sequestro di persona. Per quanto riguarda le lesioni personali gravi o gravissime, nonché la morte del soggetto passivo, se non volute dall'agente comportano l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui al comma 3. Se invece esse risultano volute dall'agente o, quantomeno, erano da lui concretamente prevedibili come conseguenza del proprio agire, concorrono con i maltrattamenti. Per rilevare ai fini della configurazione del delitto di maltrattamenti, inoltre, le condotte tipiche devono aver luogo durante il tempo in cui sussiste con carattere duraturo o, almeno, abituale, una delle relazioni previste dalla norma.

L'evento tipico è dato dalla situazione continuativa di sofferenza fisica o morale per il soggetto passivo, la quale sorge come conseguenza degli atti di maltrattamento da lui subiti. Si ha, dunque, la consumazione del reato nel momento in cui si verifica la situazione di sofferenza continuativa.

Il delitto di maltrattamenti risulta essere aggravato qualora dagli atti di maltrattamento derivi, quale loro conseguenza, una lesione grave o gravissima, oppure la morte del soggetto passivo oppure nel caso in cui i maltrattamenti siano realizzati in presenza o in danno di un minore o di una persona disabile.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà dell'Ente: la mancata persecuzione e punizione, anche sotto l'aspetto disciplinare, di un soggetto (atleta, allenatore, personale medico, ecc.) che, nei confronti di un minore associato, compia atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività.

Art. 609-bis c.p. - Violenza sessuale

Le condotte prese in considerazione sono essenzialmente due: (a) la violenza sessuale per costrizione, realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità; (b) la violenza per induzione, attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nel concetto di atti sessuali deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa, e posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente.

Per quanto riguarda la violenza, essa consiste non solo nell'esercizio di una vis fisica o coazione materiale, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che abbia come ricaduta la limitazione della libertà del soggetto passivo, costretto, contro la sua volontà, a subire atti sessuali. Circa la minaccia, essa consiste nella prospettazione di un male ingiusto e notevole (ad opera del soggetto agente) quale conseguenza del rifiuto a subire la condotta.

Il consenso deve perdurare per tutta la durata del rapporto sessuale e non solo all'inizio, integrandosi dunque il delitto in esame quando il consenso originariamente prestato venga meno a causa di un ripensamento o a causa della non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto. Il consenso deve inoltre essere prestato validamente e coscientemente.

Venendo al concetto di abuso di autorità, con esso va inteso sia l'abuso commesso dal pubblico ufficiale, sia quello commesso dal privato, che strumentalizzi la sua posizione di supremazia nei confronti della vittima.

Art. 609-quinquies c.p. - Corruzione di minorenni

La norma punisce chi compia atti sessuali in presenza di un minore di anni quattordici, con lo scopo di farlo assistere. Alla medesima pena è sottoposto colui che faccia assistere il minore al compimento di atti sessuali od a rappresentazioni pornografiche, al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali.

Art. 609-octies c.p. - Violenza sessuale di gruppo

Gli elementi materiale della fattispecie richiamano quelli di cui all'art. 609-bis c.p.- Per quanto riguarda la partecipazione, non richiede che tutti i membri del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente un qualsiasi apporto materiale (per facilitare il delitto) oppure morale, rafforzando in tal modo il proposito criminoso dei correi. Non è nemmeno necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti, essendo per contro sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento del fatto.

L'attenuante della minore gravità del fatto di cui all'articolo 609-bis non è applicabile alla violenza sessuale di gruppo, dato che proprio la presenza di più persone causa una lesione particolarmente grave e traumatica nella sfera di autodeterminazione della vittima.

Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni

L'obiettivo perseguito da questa fattispecie è quello di arginare il fenomeno del cd. *child grooming*, ovvero quel comportamento con cui un adulto instaura con il minore relazioni amichevoli, assicurandosi la sua fiducia e la sua collaborazione, allo scopo di coinvolgerlo in attività a sfondo sessuale.

Per la realizzazione della fattispecie è necessario «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce poste in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione», anticipando la soglia di rilevanza penale alla mera esposizione a pericolo della libertà ed equilibrato sviluppo psico-fisico del minore.

Le lusinghe rappresentano una sottile forma di raggiro, che sovente fa leva sulla debolezza psicologica intrinseca a tutti quei soggetti che, in quanto inesperti della vita, sono sprovvisti di mezzi di autotutela nei confronti delle insidie più acute. Non è necessario che l'agente si sia spinto a proporre un incontro alla sua vittima, essendo sufficiente, per l'integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie criminosa, che lo stesso sia riuscito ad accaparrarsi il controllo psicologico del minore. Per integrare la condotta penalmente rilevante non è neppure necessario il compimento di un'attività più o meno prolungata nel tempo.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente i reati in esame possono manifestarsi nella realtà Societaria: il finanziamento - diretto od indiretto - o comunque il concorso a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato - dei soggetti o delle strutture che, anche mediante l'utilizzo della rete internet od altre reti o mezzi di comunicazione, con comportamenti idonei a carpirne la volontà adescano soggetti di età inferiore ai 14 anni, allo scopo di commettere i reati predetti, oppure la circostanza che una delle predette condotte illecite venga tenuta, nell'ambito della Società Sportiva, da parte dei soggetti che vi partecipano a vario titolo (atleti, dirigenti, soci, volontari, dipendenti, ecc.).

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile

Questa norma e le seguenti hanno il fine di tutelare l'integrità fisio-psichica del minore con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo della persona. Il soggetto passivo è il minore.

Il Legislatore non fornisce una definizione di prostituzione, anche se si è consolidato il concetto che la identifica in una dazione indiscriminata e professionale del proprio corpo per fini di lucro.

Non è, invece, chiaro il concetto di "prestazione sessuale". Da qui il problema della qualificazione delle esibizioni oscene (ove vi è assenza di contatto fisico col cliente) o del semplice bacio come atto sessuale o meno.

Col termine "favoreggiamento", si tende a comprendere qualsiasi condotta che si risolva nel consentire o nell'agevolare l'esercizio della prostituzione.

Per quanto concerne lo "sfruttamento", questo consiste nel prelevare o ricevere sui ricavi della prostituzione utilità, pur sempre economiche, ancorché non necessariamente consistenti in denaro.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà dell'Ente: il finanziamento - diretto od indiretto - o comunque il concorso a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato - di soggetti o strutture che inducono alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne favoriscono o sfruttano la prostituzione.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

Il comma 1 punisce la realizzazione di esibizioni pornografiche e la produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori, ciò per tutelare lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei minori.

Per quanto riguarda la condotta di commercio di materiale pornografico, si vogliono reprimere fatti diffusivi (su larga scala) del suddetto materiale, sulla base del presupposto che possono incentivare più gravi comportamenti criminali. Il commercio implica il perseguimento di uno scopo di lucro e di una, anche se rudimentale, struttura organizzativa. Le condotte previste dal terzo comma integrano fattispecie configurabili solo se i fatti non rientrano nei reati previsti dai commi precedenti.

L'ultimo comma completa il quadro delle incriminazioni, tipizzando le condotte residuali sul piano dell'offerta del materiale pedopornografico. La "cessione" implica il contatto tra soggetti determinati, mentre l'"offerta" anticipa la soglia dell'intervento penale e si perfeziona già quando si manifesta la possibilità della cessione, a patto che chi offre possa quantomeno procurarsi facilmente il materiale.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà Societaria: il finanziamento - diretto od indiretto - o comunque il concorso a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato - di soggetti o strutture che: - inducono minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche; - fanno commercio di materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto; - non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano - con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica - materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto; - non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

Costituisce reato anche il procurarsi materiale realizzato utilizzando minori. Si richiede non soltanto che il materiale sia pornografico, ma anche che sia stato prodotto mediante l'utilizzazione dei minori.

Per quanto riguarda la detenzione, potendo, infatti, prescindere addirittura da un rapporto materiale con la cosa e conferire altresì rilievo alle sfumate condotte di possesso virtuale.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: (a) il finanziamento – diretto od indiretto – o comunque il concorso a titolo materiale nel reato, agevolandone l'operato – di soggetti o strutture che consapevolmente si procurano o detengono materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto; (b) la detenzione da parte di un dipendente o di un soggetto in posizione apicale – attraverso strumenti informatici messi a disposizione dalla Società stessa – di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Art. 600-quater1 c.p. - Pornografia virtuale

La norma in esame richiama gli articoli precedentemente esaminati, estendendo l'alveo del materiale pornografico anche alle immagini virtuali, cioè realizzate con tecniche di elaborazione grafica. All'interno della pedopornografia virtuale possono includersi tre differenti ipotesi: 1. la pornografia apparente (rappresentazione di adulti con sembianze infantili o adolescenziali); 2. la pornografia parzialmente virtuale (quale risultato di fotomontaggi o di altre operazioni intese ad affiancare il volto di un minore al corpo di un adulto e viceversa, oppure a creare immagini anche in parte artificiali ma in cui compaia una parte di corpo di un minore in carne ed ossa); 3. la pornografia totalmente virtuale (che indica immagini in tutto artificiali che, sebbene realistiche, sono il puro frutto della tecnologia grafica e della fantasia dell'autore).

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà Societaria: 1. il finanziamento diretto od indiretto – o comunque il concorso a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – di soggetti o strutture che: a) realizzano esibizioni pornografiche o producono materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali; b) non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano – con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse; c) non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse; 2. la condotta del dipendente o di un soggetto in posizione apicale della Società che consapevolmente – attraverso strumenti informatici messi a disposizione dalla Società - a) pur non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica – con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse; b) pur non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

La condotta consiste nell'organizzare ovvero anche soltanto nel propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. Il reato presuppone una struttura organizzativa, seppur minima. Richiede, inoltre, l'imprenditorialità, cioè, deve trattarsi di attività svolta a fine di lucro e con una certa continuità o con caratteristiche tali da potersene affermare il livello professionale.

La propaganda si estrinseca anche nella concreta divulgazione di materiali, informazioni, messaggi inequivocabilmente diretti e idonei a spingere un numero indeterminato di destinatari a partecipare ai viaggi in questione.

L'organizzatore del viaggio deve essere animato dalla finalità della fruizione della prostituzione minorile, affinché venga integrata la fattispecie. Per quanto concerne il propagandare, potendo il viaggio essere organizzato da altri, deve sussistere la coscienza e la volontà, cioè la consapevolezza, che i viaggi siano finalizzati a o comprendano attività di fruizione della prostituzione minorile.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà Societaria: il finanziamento diretto od indiretto – o comunque il concorso a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – di soggetti o strutture che organizzano o propagandano viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Si tenga in debita considerazione la circostanza che tutte le predette condotte sono perseguibili e punibili anche se poste in essere nell'alveo colposo, ovvero qualora vengano realizzate in caso di negligenza e/o incuria, omettendo di intervenire, causando un danno o creando un pericolo che il danno possa causarsi.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle Funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice di Condotta della Società.

In generale è necessario:

- introdurre specifici divieti nel Codice di Condotta;
- adottare adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva;
- adottare adeguati strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
- adottare adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive ed ogni attività anche collegata e/o connessa organizzata dalla Società;
- predisporre protocolli che assicurino l’accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- adottare adeguati strumenti per incentivare l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- adottare adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 e il Responsabile federale delle politiche di Safeguarding;
- adottare adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;
- adottare adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche;
- adottare adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo: i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica (come spogliatoi, docce, ecc.); ii. viaggi, trasferte e pernotti; iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, massaggi, ecc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l’organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”;
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche sopra richiamate;
- diversificare i punti di controllo, all’interno della struttura societaria, preposti all’assunzione e gestione del personale, nei casi in cui la società individui aree a più alto rischio reato, tenendo conto di indicatori di rischio quali: età, nazionalità, eventuali precedenti penali o disciplinari;
- richiedere che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di: tutela dell’incolumità psico-fisica della persona, specie se di minore età; tutela del lavoro minorile; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali, richiedendo, eventualmente, a tal riguardo, ogni documentazione utile ai propri fornitori
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari.

Questionario per l'invio delle segnalazioni	
1 - Indica le tue generalità	Nome
Cognome	Dati di contatto (es. mail)
Qualifica	Attività svolta
2 - Il segnalante coincide con la vittima	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
2.1 - In caso di risposte negativa alla domanda 2, indica i dati della vittima	Nome
Cognome	Dati di contatto (es. mail)
Qualifica	Attività svolta
3 - La vittima è minorenn	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
3.1 In caso di risposta negativa alle domande 3, indica i dati dei soggetti esercenti la responsabilità	Nome
Cognome	Dati di contatto (es. mail)
Qualifica	Attività svolta
4 - Indica quanto e dove sono stati commessi i fatti	Quando
Dove	Note
5 - Che tipo di violenza ritieni di aver subito	<input type="radio"/> l'abuso psicologico; <input type="radio"/> l'abuso fisico; <input type="radio"/> la molestia sessuale; <input type="radio"/> l'abuso sessuale; <input type="radio"/> la negligenza; <input type="radio"/> l'incuria; <input type="radio"/> l'abuso di matrice religiosa; <input type="radio"/> il bullismo, il cyberbullismo; <input type="radio"/> i comportamenti discriminatori.
5.1 - Si tratta di un singolo episodio? Se sei stato vittima di più episodi puoi indicare la frequenza?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
6 - Descrivi i fatti	
7 - Indica i dati del soggetto responsabile	Nome
Cognome	Dati di contatto (es. mail)
Qualifica	Attività svolta
8 - Indica i dati di altri soggetti a conoscenza dei fatti	Nome
Cognome	Dati di contatto (es. mail)
Qualifica	Attività svolta
9 - Hai documentazione a supporto	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
In caso positivo provvedi ad allegarla in formato elettronico o a consegnarla al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni (RcAVD) - Gestore delle segnalazioni	

9.1 - In caso di risposte negativa alla domanda 9, potresti entrare in possesso di documentazione a supporto	O SI O NO
10 - Sono stati diffusi contenuti offensivi?	O SI O NO
10.1 - In caso di risposta positiva alla domanda 10, dove sono stati diffusi i contenuti	O Sito internet (specificare) O Social network (specificare) O Piattaforme video (specificare) Account divulgatore
11 - Indica ogni altra informazione che ritieni pertinente per poter fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati	
12 - Hai condiviso il contenuto della presente segnalazione con altri soggetti?	
12.1 - In caso di risposta positiva alla domanda 12, indica i soggetti e la data di comunicazione	
13 - Ti sei rivolto ad enti a ciò dedicati (es. centri anti violenza, sostegno alle vittime, etc)? O hai bisogno di informazioni sui servizi presenti sul territorio per avere supporto e sostegno psicologico, medico e legale?	O SI O NO
14 - Hai già effettuato la segnalazione alla giustizia sportiva?	O SI O NO
15 - Hai già effettuato la segnalazione alla giustizia ordinaria?	O SI O NO
16 - Vuoi fissare un incontro di persona con il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni (RcAVD) - Gestore delle segnalazioni?	O SI O NO

**Regolamento di funzionamento del Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni
della AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO
Approvato in data 6 agosto 2024**

**Articolo 1
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1.1 Il presente Regolamento è stato predisposto e approvato dal Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni (di seguito e per brevità anche RcAVD) della AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO, al fine di auto-regolamentare il proprio funzionamento.

1.2 In nessun caso ad alcuna disposizione di questo Regolamento potrà attribuirsi valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del Modello di organizzazione e controllo dell'attività sportiva adottato dalla AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO. Per tutto quanto non specificamente previsto da questo Regolamento, si rinvia al citato Modello di organizzazione e controllo dell'attività sportiva.

**Articolo 2
CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI**

2.1 Il RcAVD approva annualmente il calendario delle proprie riunioni, che hanno cadenza almeno trimestrale. Il RcAVD inoltre può riunirsi al di fuori delle riunioni calendarizzate, su richiesta e/o in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza.

2.2 La riunione si intende validamente convocata qualora, pur in assenza di formale convocazione, vi partecipino, senza opposizione alcuna, i soggetti invitati per dar seguito alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, che dovrà essere comunque definito e formalizzato in fase di apertura della riunione.

2.3 Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, il RcAVD può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni; in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere invitati alle riunioni membri dell'organo di vertice, membri di altri organi di verifica e/o di controllo, consulenti esterni, responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche dell'organizzazione.

**Articolo 3
SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI**

3.1 Le riunioni del RcAVD possono tenersi, oltre che in presenza, anche mediante mezzi di telecomunicazione, con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti. Le riunioni tenute mediante mezzi di comunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere documenti.

3.2 In casi di comprovata urgenza ciascun partecipante potrà richiedere l'inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno direttamente in apertura della riunione; il punto in questione sarà inserito nell'ordine del giorno e discusso, sempre che non ci sia opposizione alcuna rispetto alla sua trattazione.

3.3 Ciascun partecipante ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di formulare osservazioni e proposte al riguardo.

3.4 Il RcAVD dirige i lavori, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione ed esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno dichiara chiusa la riunione.

**Articolo 4
DECISIONI DEL RESPONSABILE CONTRO GLI ABUSI, VIOLENZE
E DISCRIMINAZIONI**

4.1 Il RcAVD assume decisioni rispetto agli argomenti all'ordine del giorno verbalizzando, ove presenti, anche eventuali opinioni discordanti pervenute dagli altri partecipanti.

4.2 Gli atti e le comunicazioni del RcAVD devono essere sottoscritti.

**Articolo 5
VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI**

5.1 Tutte le attività del RcAVD devono essere documentate in appositi verbali.

5.2 Il verbale deve riportare, oltre a quanto sopra specificato nel presente Regolamento, l'orario di apertura e chiusura della riunione, i nominativi dei partecipanti alla riunione, l'ordine del giorno originale e le eventuali integrazioni e le decisioni assunte.

5.3 Il verbale è sottoscritto dal RcAVD.

5.4 Tutti i verbali, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione di supporto presentata nel corso della riunione, devono essere ordinati, raccolti e conservati dal RcAVD.

5.5 I verbali del RcAVD così come ogni altro documento di sua pertinenza dovranno avere una data certa (a titolo esemplificativo sottoscritti in forma digitale dal RcAVD; trasmissione a mezzo PEC).

Articolo 6 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA

6.1 Il RcAVD redige annualmente il proprio piano delle attività di monitoraggio sul Modello in termini di: frequenza e tipologia (pianificata/a sorpresa) delle attività di verifica e relativa distribuzione temporale nel corso dell'esercizio; individuazione delle funzioni o processi coinvolti; identificazione delle risorse necessarie. Al piano delle attività possono essere motivatamente apportate modifiche in corso d'opera, quando ciò risulti necessario a causa di nuove e sopraggiunte priorità.

Articolo 7 UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE

7.1 Il RcAVD dispone delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'organo di vertice (il cd. "budget") destinandole a finalità coerenti con lo svolgimento dei propri compiti.

7.2 Conformemente a quanto previsto nel Modello, il RcAVD può superare i limiti di utilizzo delle risorse ove stabilite al solo verificarsi di situazioni critiche che richiedano un'immediata reazione. In tali ipotesi, il RcAVD renderà tempestiva informativa a favore dell'organo di vertice con formale comunicazione.

Articolo 8 AUSILIO DI CONSULENTI ESTERNI

8.1 Il RcAVD, nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, può avvalersi dell'operato di consulenti esterni.

Articolo 9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il RcAVD:

9.1 assicura la riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni e alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato, fatti salvi i flussi informativi previsti dal Modello e i legittimi ordini dell'Autorità Giudiziaria;

9.2 garantisce la riservatezza della documentazione e/o delle informazioni reperite dalle segnalazioni e non divulgherà alcuna informazione (documentale o verbale) acquisita in forza del mandato ricevuto e si doterà della strumentazione (anche informatica) necessaria per tutelare la riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti e segnalati;

9.3 non utilizzerà sistemi di salvataggio e di condivisione dei documenti, dati, informazioni tali da compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante;

9.4 in caso di coinvolgimento di consulenti esterni, di cui al precedente art. 8, per le attività legate alla gestione delle segnalazioni, adotterà ogni presidio al fine di eliminare ogni dato personale (tale da identificare e/o rendere identificabile una persona) riguardante il segnalante, il segnalato e/o soggetti terzi;

9.5 nell'esercizio dei poteri conferiti e delle funzioni attribuite si deve astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi dall'esercizio del proprio compito e comunque non conformi a tali poteri e funzioni.

Articolo 10 ENTRATA IN VIGORE

10.1 Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte del RcAVD.

Articolo 11 COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

11.1 Successivamente all'approvazione, il presente Regolamento viene comunicato all'organo di vertice della AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO.

Articolo 12 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO

12.1 Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono apportate unicamente dal RcAVD per mezzo di decisioni validamente adottate dallo stesso.

12.2 Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte del RcAVD e successivamente portate a conoscenza dell'organo di vertice della AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO.

**CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA
VIOLENZA DI GENERE
E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

PREMESSA

Destinatari del presente Codice di Condotta (di seguito il "Codice") sono gli istruttori tecnici, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica.

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani allievi e tesserati, nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine gli stessi sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello virtuoso per gli allievi affiliati alla FIDAL.

Tutti i soggetti sopra indicati che hanno contatto diretto con allievi e tesserati minorenni, sono obbligati a rispettare il presente Codice che si impegnano ad accettare integralmente, dopo averne preso visione.

Ogni presunta violazione del Codice deve essere segnalata e verificata secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva adottato dall'AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo.

Le misure e le sanzioni potranno spaziare dall'ammonizione fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione e potrebbero aggiungersi a momenti di formazione e sensibilizzazione finalizzati a ricordare i principi etici promossi dalla AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo cui è necessario ispirare le proprie attività ed azioni.

La AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo si impegna, infine, a garantire un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo per tutti i partecipanti inclusi i minori e gli adulti vulnerabili.

Pertanto, il presente Codice si pone l'obiettivo di stabilire i compiti, le responsabilità e i comportamenti attesi da parte di tutti coloro i quali siano a diverso titolo coinvolti nelle attività della AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo.

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – RISPETTO E DIGNITÀ

L'AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo promuove il rispetto della dignità e l'integrità di tutte le persone coinvolte nelle attività della associazione senza discriminazioni di alcun genere e si impegna a trattare tutti con cortesia, gentilezza e rispetto evitando l'impiego di linguaggio offensivo o di comportamenti intimidatori o abusivi.

ARTICOLO 2 – SICUREZZA E BENESSERE

L' AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo pone al primo posto la sicurezza e il benessere fisico e mentale di tutti i partecipanti, adottando misure appropriate per prevenire abusi, molestie o qualsiasi condotta possa arrecare nocumento alla personalità e dignità dei partecipanti.

L' AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo si impegna pertanto a rispettare i diritti e le opinioni altrui favorendo un ambiente in cui ciascuno sia libero di esprimere opinioni, preoccupazioni o segnalare condotte inappropriate o illecite.

ARTICOLO 3 – COMUNICAZIONE ADEGUATA

L' AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo promuove una comunicazione chiara, aperta e rispettosa con tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività della associazione, quali partecipanti, genitori, colleghi e, in generale, tutti i componenti della comunità sportiva, mantenendo la riservatezza e il rispetto della privacy delle persone coinvolte ed evitando la divulgazione non autorizzata di informazioni personali o comunque sensibili.

ARTICOLO 4 – COMPORTAMENTO APPROPRIATO

L' AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo si impegna a promuovere comportamenti professionali ed appropriati in tutte le interazioni con i partecipanti, evitando qualsiasi forma di contatto fisico non conforme ai principi enunciati nel presente Codice. A tale scopo l'associazione pone grande rilevanza ai comportamenti trasparenti e rispettosi e richiede che siano evitate situazioni che possano anche solo essere percepite come sospette o inappropriate.

ARTICOLO 5 – FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA

L' AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo organizza programmi di formazione e sensibilizzazione sulla tutela Safeguarding per diffondere la consapevolezza e la sensibilità necessarie per prevenire e reagire agli abusi. L' AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo riconosce il suo ruolo e la sua responsabilità nel proteggere i partecipanti che segnalino qualsiasi preoccupazione o sospetto abuso alle autorità competenti.

ARTICOLO 6 – COLLABORAZIONE E RENDICONTABILITÀ

L' AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo collabora attivamente con altri membri della società operanti in ambito sportivo e con le autorità competenti per garantire un ambiente sicuro e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. L' AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo si impegna a rendere conto delle proprie azioni e decisioni, fornendo informazioni trasparenti alle richieste della comunità sportiva.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI E IMPEGNI DEI DESTINATARI DEL CODICE

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice, in ragione degli ambiti di propria competenza, si impegnano a rispettare i principi di comportamento sopra illustrati ed, in particolare a:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All'istruttore tecnico si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti dei tesserati;
- attenersi alle regole e ai principi sopra enunciati in tutte le fasi delle attività svolte;
- incoraggiare e promuovere il *fair play*, la disciplina, la correttezza, e lo spirito di collaborazione e di squadra;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività;
- non tollerare o prendere parte ad attività o condotte illegali, o di abuso o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/ o mentale;
- sostenere e incoraggiare sempre i giovani atleti, valorizzandoli a prescindere dai risultati ottenuti, promuovendo la cultura dell'impegno e del sano divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i tesserati una priorità;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i tesserati;
- rispettare e non umiliare o sminuire i tesserati o i loro sforzi durante una gara o una sessione di prova;
- non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con tesserati di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- non avere relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
- garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei tesserati, in particolare degli allievi minorenni;

- lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni tesserato;
- non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- instaurare relazioni proficue con i genitori dei tesserati minorenni al fine di fare squadra per la crescita e la loro tutela;
- accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
- garantire che la salute, la sicurezza e il benessere dei tesserati costituiscano obiettivo primario rispetto al successo tecnico-sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- organizzare il lavoro, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;
- garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro tesserato, adulto);
- evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
- non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore;
- non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
- non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/ o utilizzare tale materiale prodotto;
- segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contra abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;
- consultare il Responsabile in caso di dubbi sulla partecipazione di atleti, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, in caso di necessità per favorire l'inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale.

Si allega "Dichiarazione presa visione e accettazione del Codice di Condotta"

**DICHIARAZIONE
PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL CODICE DI CONDOTTA DELLA AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO**

Il sottoscritto nato a il in qualità di della
.....

con la presente, preso atto:

- o del Codice di Condotta della AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo
- o del Modello di Organizzazione e Controllo della Attività Sportiva dell' AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo
- o dei canali interni di segnalazione di condotte lesive o violazioni del Modello
- o del sistema sanzionatorio dell' AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo

d i c h i a r a

di impegnarsi a rispettare i principi generali e specifici contenuti del Codice di Condotta e nel Modello e, pertanto, di impegnarsi a promuovere un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo all'interno dell' AS Dilettantistica Atletica Amatori Osimo

Data:

Firma:

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 6 AGOSTO 2024

Il giorno 6 Agosto 2024 alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.S. DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO presso la sede legale sita in Osimo (AN) via Molino Basso 2/A per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del modello organizzativo e di controllo dell'attività della AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO;
2. Approvazione del codice di condotta per la tutela Safeguarding della ASD AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO;
3. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. Braccacini Alessandro il quale verificata la presenza dei consiglieri:

1. Salvucci Stefano;
2. Carbonari Giuseppe;
3. Mazzieri Dorianò;
4. Quercetti Sandro;
5. Pirani Rosario;
6. Bugari Mauro;
7. Tulli Valfrido;
8. Catena Franco;
9. Le Moglie Gianni;
10. Strappato Sergio;

Dichiara la riunione validamente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti nomina Segretario della riunione il Sig. Strappato Sergio che accetta.

Si passa alla disamina dei seguenti punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del modello organizzativo e di controllo dell'attività della AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO;
2. Approvazione del codice di condotta per la tutela Safeguarding della AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO;

Il Presidente della Società Sportiva apre la riunione introducendo la genesi degli argomenti in discussione oggi. Alla luce del D.Lgs. n. 39 del 2021 e della successiva Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del CONI, di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento *Safeguarding*), predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti, la AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO ha adempiuto al proprio onere anche alla luce della condivisa necessità di garantire all'interno della propria struttura un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i partecipanti, in particolare i minori e gli adulti vulnerabili.

Con riferimento al punto n. 1: Viene illustrato il testo del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO, il quale è stato predisposto e sviluppato al fine di definire i protocolli, le politiche e le procedure per prevenire e rispondere agli abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, condiviso con i membri del consiglio direttivo, personale, atleti e professionisti del settore, che si ricorda va approvato entro il 31 agosto 2024;

Il Modello si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO, indipendente dal ruolo svolto, ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*. L'obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di

tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione nonché affisso nella sede della medesima e comunicato al Responsabile *Safeguarding* della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, unitamente al verbale di nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni c.d. *Safeguarding Officer*.

Dopo approfondita ed adeguata discussione su tutti i temi del testo da approvare, non essendoci osservazioni o rilievi, si è stato proceduto con la votazione sul testo del c.d. MOG sportivo.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti il testo del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO

Con riferimento al punto n. 2: Viene illustrato il testo del codice di condotta per la tutela *Safeguarding*, il quale è stato redatto di concerto con il Responsabile per la Tutela *Safeguarding*, Sig. Campanelli Corrado coinvolgendo i membri del consiglio direttivo, personale e atleti sulla base delle migliori pratiche e delle Linee Guida nazionali.

Dopo una discussione approfondita sui temi trattati dal codice di condotta, durante la quale non sono state sollevate domande e osservazioni, il testo del codice di condotta in esame viene ritenuto completo, chiaro e conforme agli obiettivi e ai valori della società sportiva.

Il Presidente ha quindi chiesto ai partecipanti se ci fossero ulteriori osservazioni o domande prima di procedere con l'approvazione formale del codice di condotta.


Non essendoci ulteriori commenti, è stato deciso di procedere con la votazione.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti il testo del codice di condotta per la tutela *Safeguarding* della AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO

Il verbale della riunione, insieme al Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva approvato e al codice di condotta approvato, sarà documentato e archiviato nella sede della AS DILETTANTISTICA ATLETICA AMATORI OSIMO.

Non essendoci altro da discutere, il Consiglio chiude i lavori alle ore 20:15.

Firmato:


Presidente della ASD

Il Segretario

